



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Università Telematica eCampus (d'ora in poi anche Università o Ateneo), anche per il tramite delle proprie strutture di ricerca, delle Borse di ricerca finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca post-lauream, nonché afferenti alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f) della l. del 30.12.2010 n. 240 da realizzarsi presso le strutture didattico - scientifiche dell'Ateneo.
2. La borsa di ricerca è un percorso formativo *short – term* funzionale ad accrescere e ad applicare le conoscenze acquisite durante il percorso universitario mediante lo sviluppo di attività di ricerca scientifica.
3. Il conferimento della borsa di ricerca non dà alcun diritto al beneficiario in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e, salvo che la legge non disponga diversamente, non comporta il riconoscimento di alcun trattamento previdenziale e/o assistenziale in favore del beneficiario medesimo.
4. Per ogni borsa di ricerca istituita è nominato da parte dell'Ateneo un responsabile scientifico con funzioni di super visione, di impulso, di coordinamento e di controllo delle relative attività.
5. Il presente Regolamento trova applicazione, laddove compatibile, anche rispetto all'istituzione e al conferimento di borse ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, per lo svolgimento delle connesse attività, ferma restando la prevalenza delle norme previste dai rispettivi programmi ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Istituzione e attivazione delle borse di ricerca

1. L'istituzione delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta della struttura di ricerca o del docente referente o del responsabile scientifico del progetto.
2. La relativa deliberazione dovrà stabilire: la durata e l'importo della borsa; l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista; il responsabile scientifico dell'attività di ricerca; la/e sede/i di svolgimento dell'attività di ricerca; la copertura finanziaria.
3. A seguito degli adempimenti di cui ai precedenti commi il Rettore mediante proprio Decreto provvede all'emanazione dei relativi bandi di concorso.

Articolo 3 – Finanziamento delle borse di ricerca

1. Le borse di ricerca di cui al presente Regolamento sono finanziate mediante risorse derivanti da specifiche convenzioni, accordi e/o contratti con amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti italiani o stranieri, nonché mediante contributi, erogazioni liberali e finanziamenti derivanti da progetti di ricerca nell'ambito di programmi nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali.
2. Le borse di ricerca non comportano oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo ad eccezione,

qualora non coperti dal finanziamento, dei costi diretti connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

3. Per costi diretti si intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo che risulta strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca.

4. I finanziamenti di cui sopra possono provenire da più soggetti e derivare altresì da economie di gestione, anche di natura commerciale, senza comunque comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo.

Articolo 4 – Requisiti

1. Possono partecipare alla procedura selettiva finalizzata al conferimento della borsa di ricerca coloro i quali, cittadini italiani o stranieri, alla data di presentazione della domanda siano titolari del titolo di laurea o di laurea specialistica – magistrale o di titoli comparabili conseguiti all'estero ai sensi della pertinente disciplina normativa e regolamentare.

2. Rimane ferma la possibilità da parte dell'Ateneo di prevedere in sede di Bando concorsuale il possesso di ulteriori requisiti necessari ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale.

3. Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia, e/o con un ricercatore appartenente al Dipartimento e/o alla struttura a cui afferisce l'attività di cui alla borsa di ricerca, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, o con il responsabile scientifico della borsa. A tal fine i candidati dovranno all'atto della domanda rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

1. Alla scadenza del bando di concorso è nominata con Decreto Rettorale la commissione giudicatrice competente ai fini dell'espletamento delle procedure selettive.

2. La commissione giudicatrice è composta da n. 3 componenti, di cui uno con la carica di Presidente, ed è composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dal Rettore scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario. All'interno della commissione è previsto anche l'inserimento di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo dell'Ateneo avente funzioni di segretario verbalizzante.

3. Le valutazioni della commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono espresse mediante giudizi, ancorati ai criteri e ai punteggi predeterminati.

Articolo 6 – Selezione e conferimento

1. La selezione dei beneficiari delle borse di ricerca avviene a seguito dello svolgimento di una procedura concorsuale previa pubblicazione del relativo bando di concorso.

2. Il bando concorsuale, che dovrà prevedere adeguate forme di pubblicità, deve indicare coerentemente a quanto indicato nelle deliberazioni di cui all'art. 2, comma 2, tra le altre, informazioni dettagliate in ordine:

- a) alla tematica e l'oggetto dell'attività di ricerca;
- b) all'ammontare delle singole borse di ricerca messe a gara e la relativa durata;
- c) ai criteri generali di selezione che dovranno essere seguiti da parte delle Commissioni giudicatrici. Rimane fermo che queste ultime potranno articolare e predisporre specifici criteri e sub criteri in aderenza a quelli indicati nel bando concorsuale;
- d) alle modalità di presentazione della domanda alla procedura selettiva;
- e) alle modalità con cui i candidati dovranno comprovare i titoli indicati in sede di domanda;
- f) alle modalità di verifica dei risultati delle attività ricerca con annessa indicazione;

- g) al punteggio minimo complessivo che dovrà in ogni caso essere raggiunto dai candidati ai fini della valutazione di idoneità.
 - h) in caso di previsione di un colloquio orale alla ripartizione dei relativi punteggi conferibili da parte della commissione.
3. I lavori della commissione potranno svolgersi mediante l'utilizzo di procedure telematiche idonee a garantire l'efficacia e la trasparenza della procedura concorsuale nel rispetto della pertinente normativa.
4. La selezione dei candidati viene effettuata per titoli i quali dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 4 bis. Rimane ferma la possibilità di prevedere in sede di bando concorsuale, a fini valutativi, lo svolgimento di un colloquio orale. Nell'ipotesi di cui al presente comma nel bando concorsuale dovrà essere indicato il punteggio massimo conferibile per i titoli e per il colloquio orale.
5. La commissione giudicatrice alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio e se previsto.
6. Ai fini della valutazione comparativa la commissione dispone di 100 punti da attribuire ad ogni candidato per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio orale.
7. Ad ogni riunione la commissione concorsuale deve redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
8. All'esito della procedura selettiva la commissione giudicatrice predispone la graduatoria con l'indicazione dei candidati idonei vincitori, degli idonei non vincitori e dei non idonei.
9. Le borse di ricerca sono conferite seguendo l'ordine della graduatoria con Decreto del Rettore, previa approvazione da parte di quest'ultimo degli atti concorsuali. A tal fine il candidato vincitore è tenuto ad accettare la proposta di conferimento della borsa di ricerca nel termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Ateneo. In assenza di accettazione la proposta di conferimento si intenderà rinunciata.
10. Rimane ferma la possibilità da parte dell'Ateneo, in caso di rinuncia da parte del candidato vincitore, di scorrere la graduatoria seguendo il relativo ordine.
11. La borsa di ricerca non è in ogni caso conferibile ai candidati valutati come non idonei.
12. L'Università è tenuta nel rispetto della pertinente normativa ad assicurare idonee e adeguate forme di pubblicità degli atti di cui alla procedura concorsuale svolta.
13. L'Ateneo può prescindere dalla emanazione del bando e dall'espletamento della relativa procedura concorsuale laddove la borsa sia destinata ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti pubblici o privati nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali.

Articolo 7 – Obblighi e diritti del borsista

- 1. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività.
- 2. Il borsista è tenuto a svolgere con la massima diligenza e impegno tutte le attività connesse alla borsa conferita, anche nel rispetto delle direttive all'uopo impartite da parte del responsabile scientifico e/o da parte delle competenti strutture di Ateneo.
- 3. Il borsista è tenuto al rispetto di tutte le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso le sedi di svolgimento delle attività connesse alla borsa di ricerca conferita.
- 4. Tutti i dati e le informazioni di cui il borsista viene a conoscenza nell'espletamento della propria attività di ricerca non sono da quest'ultimo utilizzabili per finalità e scopi estranei alle attività di ricerca afferenti e/o connesse alla borsa conferita.
- 5. Il borsista è tenuto a presentare 30 giorni prima del termine di naturale scadenza della borsa di ricerca una specifica relazione scritta sull'attività scientifica e di ricerca svolta.

In disparte quanto sopra rimane ferma la possibilità da parte del responsabile scientifico e/o delle competenti strutture di Ateneo di richiedere in qualsiasi momento al borsista, con un preavviso minimo di 30 giorni, delle ulteriori relazioni sull'attività sino a quel momento svolta.

Articolo 8 – Revoca, sospensione, rinuncia e decadenza

1. Laddove il beneficiario della borsa non ottemperi alle obbligazioni previste dal presente Regolamento di Ateneo e/o a quelle di cui alla pertinente normativa vigente o, comunque, si renda responsabile di gravi e/o di ripetute mancanze durante il periodo di godimento della borsa, la stessa potrà essere revocata da parte dell'Ateneo mediante adozione di apposito Decreto Rettorale, previo parere del responsabile scientifico. Nell'ipotesi di avvio del procedimento di revoca l'Ateneo potrà sospendere in via cautelativa l'erogazione dell'importo della borsa.
2. Il borsista decade dalla titolarità della borsa di ricerca al sopravvenire delle cause incompatibilità di cui al successivo art. 9, nonché laddove vengano meno i requisiti soggettivi necessari per il conferimento della borsa medesima.
3. In caso di revoca o di decadenza dalla borsa di ricerca il beneficiario non avrà diritto all'ottenimento dei ratei di importo successivi al provvedimento di revoca o di quelli successivi al sopravvenire delle cause di cui al superiore comma 2, nonché dei ratei eventualmente non corrisposti a causa della intervenuta sospensione di cui al superiore comma 1. Rimane fermo il diritto dell'Ateneo, nel caso di accertamento di ipotesi determinanti la revoca o la decadenza dalla borsa di ricerca, di richiedere nei confronti del beneficiario la parziale e/o la integrale ripetizione di quanto già erogato.
4. In caso di impedimento temporaneo dovuto a maternità o a malattia prolungata, che dovrà comunque essere debitamente documentato da parte del borsista, le attività di ricerca e l'erogazione della borsa possono essere sospese con provvedimento del Rettore, sentito il responsabile scientifico, per tutto il periodo di sussistenza dell'impedimento e comunque per un periodo non superiore a 1 anno. Rimane fermo il diritto del borsista di ottenere la proroga della borsa per tutto il periodo corrispondente a quello di sospensione.
5. Possono essere giustificate solamente brevi interruzioni dell'attività di ricerca dovute a motivi di salute o a cause di forza maggiore, adeguatamente documentate e comunicate senza ritardo dal borsista al responsabile scientifico.
6. Il borsista può rinunciare in qualsiasi momento alla borsa di ricerca; a tal fine è tenuto a dare comunicazione scritta a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata a/r all'Ateneo con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In mancanza di tale preavviso l'Ateneo potrà trattenere la somma di importo pari a n. 1 mensilità.
7. Nei casi di decadenza, di revoca e di rinuncia l'Ateneo mantiene la facoltà di scorrere la graduatoria degli idonei provvedendo al conferimento in favore del primo candidato idoneo non vincitore per la parte residua della borsa.

Articolo 9 – Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è compatibile con:
 - a) la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca con borsa o di specializzazione medica con borsa in Italia o all'estero;
 - b) con ulteriori borse di studio a qualsiasi titolo conferite con eccezione di quelle concesse da altre istituzioni funzionali a integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca del titolare della borsa;

- c) con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato da proprio datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- d) con attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;
- e) con i contratti di ricerca e con gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge del 30.12.2010, n. 240;
- f) con gli incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della legge del 30.12.2010, n. 240;
- g) con gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge del 30.12.2010, n. 240.

2. Il borsista può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo nel corso del periodo di fruizione della borsa. A tal fine il borsista deve previamente formulare apposita istanza al Rettore il quale, previo parere del responsabile scientifico, può autorizzare lo svolgimento dell'attività. Rimane fermo che lo svolgimento delle attività autorizzabili non deve in ogni caso porsi in conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ateneo e, nel contempo, non deve arrecare pregiudizio alcuno, sia all'utile svolgimento delle attività di ricerca previste, sia all'immagine dell'Ateneo medesimo

2 bis. Per sopravvenute e motivate esigenze l'autorizzazione di cui al precedente comma 2 può essere sempre revocata dal Rettore sentito il responsabile scientifico.

3. Il borsista è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente e senza ritardo all'Ateneo ogni eventualmente mutamento del proprio status anche con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero all'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi necessari per la fruizione della borsa.

Articolo 10 – Durata e importo

1. La durata e l'importo della borsa di ricerca sono indicate nel relativo bando di concorso. Rimane fermo che la durata non potrà in ogni caso essere inferiore a 3 mesi e superiore a 1 anno, salva la possibilità di proroghe per un periodo inferiore o uguale a quello originario e, comunque, sino ad un massimo di 36 mesi di durata complessiva, salvo diversa disposizione contenuta nei bandi di finanziamento.

Articolo 11 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. Laddove non sia diversamente disposto da accordi con terze parti tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale scaturenti dalle attività a cui il borsista abbia a qualsiasi titolo partecipato saranno di esclusiva titolarità dell'Università Telematica eCampus.

2. L'Università Telematica eCampus è altresì titolare di tutti i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite nell'ambito delle attività di cui alla borsa di ricerca. Rimane fermo il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di diritto di autore, nonché il riconoscimento del diritto morale del borsista che ha conseguito l'invenzione ad essere riconosciuto quale inventore.

Articolo 12 – Trattamento fiscale e previdenziale

1. Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti.

2. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

3. Alle borse di studio post-lauream di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni previste dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2025, n. 79, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

1. L'Ateneo provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca, alla stipula in favore del beneficiario di una polizza assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. L'importo dei relativi premi sarà a carico dell'Ateneo qualora non coperto dai fondi sulla base dei quali è finanziato il progetto di ricerca.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale di Ateneo.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la pertinente disciplina normativa e regolamentare vigente.